

REGOLAMENTO (UE) N. 1282/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione⁽²⁾ istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per gli stati di trasformazione «fresco» e «fresco salato».
- (2) Le specie soggette a contingenti di pesca vengono sbarcate principalmente negli stati di trasformazione «fresco», «fresco salato» e «congelato». Occorre pertanto integrare il regolamento (CE) n. 409/2009 introducendo i fattori di conversione per il pesce congelato, in modo tale che siano disponibili codici di conversione comunitari per tutti gli stati di trasformazione pertinenti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione relative alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei giornali di bordo, delle dichiarazioni di sbarco e dei dati relativi ai trasbordi.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 409/2009.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

1) All'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "stato di trasformazione", il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»;

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all'articolo 4 nel giornale di bordo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (*) per:

- a) effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e
- b) calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.

(*) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.»;

4) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

5) il testo dell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78.⁽³⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.